

DELIBERA REGIONALE N. 901/04

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni, recante il conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali delle funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la Legge regionale 27 luglio 1998, n. 25, "Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego";
- il Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal Decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.297, recante "Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della Legge 17 maggio 1999, n. 144";
- l'art. 1, comma 2, del D.P.R. 7 luglio 2000, n.442, che demanda alle Regioni di stabilire "i criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni e i tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le autonomie locali";
- la Legge 28 febbraio 1987, n.56 "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro", ed in particolare l'art. 16;
- la propria deliberazione n. 810 del 5 maggio 2003, avente ad oggetto "Indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego delle Province dei principi fissati nel DLgs del 21/4/2000, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni di cui al DLgs 297/02 e del DPR 7 luglio 2000, n.442", ed in particolare l'Allegato 1, parte integrante della stessa;

Preso atto che tale deliberazione riportava nella parte narrativa la seguente affermazione:

"Tenuto conto che gli Indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province dei principi fissati nel D.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.lgs. 19 dicembre 2002, n.297 e del D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442, allegati e parte integrante del presente atto, intervengono in un percorso ancora in transizione, sia per ciò che attiene i recenti cambiamenti a livello nazionale a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, sia per le innovazioni che saranno introdotte a livello regionale a seguito dell'approvazione del nuovo provvedimento normativo in materia di Tutela e sicurezza del lavoro, e che pertanto, dopo un primo periodo di applicazione, gli stessi Indirizzi operativi saranno sottoposti a verifica previa discussione in sede congiunta della Commissione Regionale Tripartita e del Comitato di Coordinamento Interistituzionale, di cui alla L.r. n.25/1998;"

Preso atto che da diverse Amministrazioni Provinciali titolari dei servizi per l'impiego, come risulta agli atti della Agenzia Emilia-Romagna Lavoro, è stata segnalata la opportunità di modificare in alcune parti circoscritte gli indirizzi oggetto della deliberazione sopracitata, per meglio rispondere alle necessità dei cittadini e delle imprese ed alla funzionalità delle Amministrazioni Pubbliche e dei Centri per l'impiego;

Ritenuto, quindi, di doversi procedere a talune modifiche ed integrazioni degli *Indirizzi operativi* sopracitati, allegati e parte integrante della deliberazione del 5 maggio 2003, n. 810, con particolare riferimento alle modalità di gestione dell'elenco anagrafico, allo stato di disoccupazione, all'avviamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione, alle persone disabili ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, ai lavoratori provenienti da Paesi esterni alla Comunità europea, nonché alla fase transitoria;

Ritenuto pertanto, con il presente atto, di riapprovare gli *Indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province dei principi fissati nel D.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.lgs. 19 dicembre 2002, n.297 e del D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442*, con le integrazioni e le modifiche sopra richiamate, quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

Stabilito infine doversi fissare nel 1° giugno 2004 il termine per l'entrata in vigore di dette modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Comitato di Coordinamento Interistituzionale e della Commissione Regionale Tripartita, così come previsto dalla L.r. n.25/1998, espressi nelle rispettive sedute tenutesi il 5 marzo 2004 ed il 6 maggio 2004;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale della Cultura, Formazione e Lavoro, Dr.ssa Cristina Balboni ai sensi dell'art. 37, 4° comma, della L.r. n. 43/2001 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni sopra descritte, le modifiche e le integrazioni all'Allegato 1 della propria deliberazione n. 810/2003, allegato che si riapprova quale parte integrante della presente deliberazione;
2. di fissare nel 1° giugno 2004 il termine per l'entrata in vigore delle sopracitate modifiche ed integrazioni;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, comprensiva dell'Allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -

INDIRIZZI OPERATIVI PER L'ATTUAZIONE NEL SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO DELLE PROVINCE DEI PRINCIPI FISSATI NEL DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 2000, n. 181 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 19 DICEMBRE 2002, N.297 E DEL D.P.R. 7 LUGLIO 2000, n. 442

A. La riforma del sistema pubblico di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro. Principi ispiratori del provvedimento regionale.

Il D.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, in attuazione della Legge 15 marzo 1997, n.59, ha conferito alle Regioni le funzioni e i compiti in materia di "politica attiva" del lavoro e di collocamento (inteso sia come collocamento "tradizionale", sia come avviamento a selezione, preselezione tra domanda e offerta di lavoro, iniziative d'incremento dell'occupazione), prevedendo l'ulteriore trasferimento dalle Regioni alle Province di numerose funzioni e compiti in materia. Il processo di valorizzazione delle funzioni regionali in materia di lavoro è proseguito con il D.lgs. n. 181/2000, di recente modificato con il D.lgs. n.297/2002, che ha innovato profondamente la disciplina del collocamento.

La riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione ha segnato un deciso mutamento nei rapporti tra Stato ed enti territoriali, incidendo anche sul sistema di relazioni tra questi e l'Unione europea.

La riforma costituzionale ha dilatato la funzione normativa delle Regioni sia in ordine alle materie di competenza, sia rispetto ai metodi della legislazione, invertendo in modo radicale il sistema di riparto delle competenze: la potestà legislativa dello Stato appare ora limitata alle materie espressamente elencate nell'articolo 117, comma 2, della Costituzione ed alla sola determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente indicate nell'articolo 117, comma 3, mentre la potestà legislativa regionale pare assumere carattere di generalità e residualità nelle (altre) materie non espressamente indicate.

Tra le materie attribuite alla competenza concorrente, quella della "*tutela e sicurezza del lavoro*" rappresenta una novità costituzionale molto rilevante, entro la quale comunque la Regione ritiene di poter ascrivere alla propria competenza concorrente la disciplina del collocamento nelle sue diverse espressioni (secondo la definizione del D.lgs. n. 469/1997 e del D.lgs. n. 181/2000 e successive modifiche).

Con il D.lgs. n. 297/2002 viene portata a compimento la riforma del servizio pubblico di collocamento, dopo un dibattito più che ventennale, scandita, per far riferimento ad importanti provvedimenti recenti, dall'art. 9bis della Legge 28 novembre 1996, n. 608, dal D.lgs. n. 181/2000, dal D.P.R. n. 442/2000 e dai relativi provvedimenti attuativi.

Ne emerge un assetto finalizzato anche alla semplificazione degli adempimenti dei datori di lavoro. L'intervento pubblico, d'altra parte, è oggi esclusivamente volto a favorire l'incontro tra domanda ed offerta (e non più a registrare la regolarità delle transazioni private) nel mercato del lavoro; inoltre a sostenere chi, versando in condizioni di debolezza sociale ovvero sul mercato, necessita di specifiche ed adeguate misure di inserimento professionale.

Questi principi vengono sottolineati con chiarezza con il D.lgs. n. 297/2002, posto che quest'ultimo provvedimento provvede ad abrogare esplicitamente la pregressa e stratificata normativa, portatrice di regole e funzioni diverse da quelle oggi sancite.

Sulla base dei principi fissati nel decreto le linee guida della riforma possono essere riassunte in sintesi come segue:

- identificare il disoccupato non in base ad un dato meramente burocratico (l'iscrizione nelle liste di collocamento) ma come "soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa";
- Integrare le funzioni certificative ed amministrative dei servizi pubblici per l'impiego nella somministrazione di azioni finalizzate al miglioramento della occupabilità ed all'inserimento lavorativo;
- sostituire alla funzione tradizionale del controllo burocratico dello stato di disoccupazione, un'azione attiva di prevenzione;
- semplificare le incombenze amministrative in capo alle imprese che assumono lavoratori.

A tali principi la Regione si conforma sottolineando il valore dell'attivazione dei soggetti interessati e la opportunità di un sostegno nella fruizione dei servizi e delle politiche attive da assicurare in particolare alle fasce deboli o svantaggiate.

In base al nuovo D.lgs. n. 297/2002 che integra il precedente D.lgs. n. 181/2000, le Regioni, nell'ambito dei principi di carattere generale indicati, devono definire:

1. revisione e razionalizzazione delle procedure del collocamento
2. criteri e modalità per le procedure del collocamento uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione;

3. indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica, della conservazione, della perdita o della sospensione dello stato di disoccupazione;
4. obiettivi ed indirizzi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e per contrastare la disoccupazione di lunga durata.

In base al disposto dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 442/2000 le Regioni debbono altresì stabilire "i criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni e i tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, *ivi* comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le autonomie locali".

Il sistema di intervento pubblico è ormai da tempo caratterizzato in termini spiccatamente decentrati, con una predominante responsabilità di Regioni e Province: la fondamentale riforma realizzata con il D.lgs. n. 469/1997 è stata seguita dalla ancora più significativa sottolineatura del ruolo di Regioni ed Autonomie locali, quanto alla regolamentazione e gestione di "tutela e sicurezza del lavoro", nello stesso testo costituzionale.

L'ordinamento ha d'altra parte legittimato, accanto ai riformati servizi pubblici, la presenza di organismi privati autorizzati ed accreditati. L'importanza del ruolo degli enti privati viene notevolmente accresciuta, nei principi fondamentali contenuti nel testo della legge delega sul mercato del lavoro recentemente approvata; lo stesso D.lgs. n. 297/2002, nella definizione dei "servizi competenti" di cui all'art. 1, comma 2, lett. g), D.lgs. n. 181/2000, ne valorizza significativamente il rilievo, benché la riforma costituzionale assegni rilevanza alla regolamentazione e gestione regionale, pure a proposito delle attività dei privati nel mercato del lavoro.

La Regione Emilia-Romagna, a tale proposito:

- sottolinea il ruolo centrale dei "servizi competenti" pubblici, nella gestione del sistema complessivo di governo del mercato del lavoro;
- precisa che l'attività dei privati incidente sulla gestione di questo sistema si svolgerà nei casi nonché secondo le regole specificate in sede regionale, sulla base dei principi fondamentali statali;
- intende favorire e monitorare gli aspetti qualitativi delle attività svolte dai soggetti pubblici e privati, sia in forma autonoma in un sistema di concorrenza virtuosa, che nelle forme di collaborazione tra pubblico e privato che sui territori verranno a crearsi.

Si configura pertanto un sistema pubblico di mediazione tra domanda ed offerta, sul cui governo assumono decisiva importanza gli indirizzi del sistema regionale; aperto inoltre alla collaborazione con gli enti privati di mediazione, per consentire e sviluppare la quale vengono introdotte specifiche norme di regolamentazione regionali.

I punti decisivi e qualificanti della riforma dei servizi pubblici per l'impiego consistono pertanto:

1. nell'abbandono dell'approccio prevalentemente volto al controllo formale di regolarità dei procedimenti;
2. nella fornitura di servizi utili a prestatori e datori di lavoro, al fine di rafforzare le possibilità di inserimento occupazionale dei primi così come la ricerca di personale idoneo dei secondi.

Il presente provvedimento definisce e regola in dettaglio elementi ed istituti centrali del nuovo modello di intervento pubblico. Ci si sofferma in particolare su:

- elenco anagrafico;
- scheda professionale;
- stato di disoccupazione;
- obblighi di comunicazione ai Servizi pubblici per l'impiego;
- avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni;
- discipline speciali;
- fase transitoria.

B. L'elenco anagrafico.

L'entrata in vigore del D.lgs n. 297/2002 ha determinato la soppressione delle liste ordinarie e speciali di collocamento, ad eccezione di quelle dello spettacolo, di mobilità e degli elenchi per l'inserimento lavorativo dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

I lavoratori già iscritti, al 30 gennaio 2003, nelle liste di collocamento ordinario e/o al D.lgs n.181/2000 devono ritenersi inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico, come previsto dal D.P.R. n. 442/2000, art. 8 (e definito più in dettaglio con il Decreto del Ministero del lavoro del 30 maggio 2001).

L'elenco anagrafico non costituisce una graduatoria e vi si possono iscrivere tutti coloro che sono interessati ad avvalersi del servizio, occupati compresi.

A seguito delle predette soppressioni e della abrogazione dell'art. 15 della Legge 28 febbraio 1987, n.56, è venuta meno anche la necessità della conferma annuale dello stato di disoccupazione: i lavoratori, infatti, possono rimanere iscritti nell'elenco anagrafico anche se occupati.

Vengono inserite nell'elenco anagrafico le persone aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro, che, essendo in cerca di lavoro poiché inoccupate, disoccupate, nonché occupate in cerca di altro lavoro, intendono avvalersi dei servizi all'impiego. L'elenco è inoltre integrato ed aggiornato d'ufficio nei casi precisati al punto B.1.

Le persone inserite nell'elenco anagrafico vengono classificate secondo le disposizioni degli allegati al D.M. del 30 maggio 2001. La Regione, in accordo con le Province, può individuare ulteriori classificazioni delle persone inserite.

B.1. Modalità di gestione dell'elenco anagrafico.

I dati relativi a ciascuna persona inserita nell'elenco anagrafico sono da essa dichiarati ai Centri per l'impiego, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al momento della richiesta di inserimento.

Sono pure inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico i lavoratori per i quali il Centro per l'impiego riceve una delle seguenti comunicazioni:

- comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle società di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati all'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro;
- informazioni relative all'assolvimento dell'obbligo formativo nell'ambito del sistema di istruzione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257;
- comunicazione degli istituti previdenziali e degli organi ispettivi in materia di lavoro.

Le operazioni di inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento dei dati dell'elenco anagrafico spettano al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trova il domicilio della persona inserita. Le Province sono titolari del trattamento dei dati personali curato dai Centri per l'impiego del rispettivo territorio.

Ai fini ed effetti dell'inserimento nell'elenco anagrafico il domicilio deve essere uno e uno solo.

In caso di trasferimento del domicilio, la persona interessata deve presentarsi al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicato il luogo del nuovo domicilio; questo richiederà al Centro per l'impiego di provenienza il trasferimento dei dati posseduti ed una presa d'atto dell'avvenuto trasferimento. La presa d'atto, da parte del Centro per l'impiego di provenienza, costituisce il provvedimento che concretizza l'effettivo passaggio di competenza in ordine al trattamento dei dati. Qualora la presa d'atto non pervenga entro 30 giorni dalla richiesta si considerano, comunque, acquisiti i dati forniti dal lavoratore.

Qualora il domicilio sia diverso dalla residenza, sarà cura del Centro per l'impiego acquisire una dichiarazione del lavoratore in ordine all'elezione di domicilio e renderlo edotto delle conseguenze amministrative di tale scelta. In casi di inserimento d'ufficio si farà riferimento alle risultanze documentali.

Ogni comunicazione del Centro per l'impiego al lavoratore è effettuata presso il domicilio registrato nell'elenco anagrafico; sarà cura del lavoratore comunicare al Centro per l'impiego ogni variazione del medesimo.

Il Centro per l'impiego che riceva comunicazione, per effetto di specifica normativa, concernente persona domiciliata in territorio di competenza di altro Centro per l'impiego, provvede a registrare questa persona quale "utente esterno", ed inoltra la comunicazione al Centro per l'impiego competente.

Le persone restano inserite nell'elenco anagrafico per tutta la durata della vita lavorativa, salvo il verificarsi di una delle seguenti condizioni che ne determini la cancellazione:

- richiesta da parte della persona inserita;
- raggiungimento del limite massimo di età lavorativa, ad esclusione dei lavoratori che presentano al Centro per l'impiego specifica richiesta di continuare a fruire dei suoi servizi;
- decesso del lavoratore;
- scadenza del permesso di soggiorno o, comunque, se di durata superiore, decorrenza di un periodo pari a sei mesi successivi alla perdita del lavoro, fatto salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

La persona così cancellata dall'elenco anagrafico resta tuttavia inserita nell'archivio informatico.

C. La scheda professionale.

L'articolo 5 del D.P.R. n. 442/2000 provvede ad istituire la scheda professionale; in materia è in seguito intervenuto il Decreto del Ministero del lavoro del 30 maggio 2001.

Nella scheda professionale sono inseriti, oltre ai dati dell'elenco anagrafico, le informazioni relative alle esperienze formative e professionali, nonché alle disponibilità della persona. Il sistema di codifica concernente le informazioni relative alla professionalità della persona, così come le qualifiche professionali, vengono definiti secondo disposizioni dell'allegato al Decreto del Ministero del lavoro del 30 maggio 2001.

La scheda professionale viene compilata dai Centri per l'impiego e rilasciata alle persone inserite nell'elenco anagrafico che ne facciano richiesta, senza alcun onere per queste ultime.

Le operazioni di inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento dei dati della scheda professionale spettano al Centro per l'impiego nel cui elenco anagrafico la persona è inserita.

Le Province sono titolari del trattamento dei dati personali curato dai Centri per l'impiego.

Il Centro per l'impiego acquisisce, anche gradualmente, le informazioni da inserire nella scheda professionale attraverso:

- dichiarazioni fornite dal lavoratore;
- comunicazioni provenienti dai Centri per l'impiego;
- ogni altra fonte che attesti lo svolgimento di esperienze formative o professionali;
- informazioni assunte d'iniziativa dei Centri per l'Impiego;
- recupero di dati ed informazioni disponibili negli archivi informativi dei Centri per l'impiego.

C.1. Accesso ai dati.

L'accesso ai dati dell'elenco anagrafico e della scheda professionale avviene nel rispetto dei principi di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 442/2000 e della legislazione regionale in materia. Obiettivo della Regione è quello di costruire rapidamente, attraverso la collaborazione istituzionale con le Province e sentita la Commissione Regionale Tripartita, un sistema di regole di accesso ai dati da parte dei diversi soggetti privati previsti dalla normativa, tramite convenzione o accordi stipulati con le Province.

I soggetti che inviano la comunicazione di assunzione ai Centri per l'Impiego via internet, tramite la procedura denominata SARE, possono accedere ai dati dei lavoratori da loro immessi, tramite specifiche convenzioni con la Provincia.

Tutti i soggetti pubblici e privati, legittimati all'inserimento ed aggiornamento dei dati, sono tenuti a farne uso in esclusiva connessione ad esigenze e finalità di promozione delle opportunità professionali della persona inserita nell'elenco anagrafico; nel rispetto inoltre della sua dignità e riservatezza.

L'inserimento e l'aggiornamento dei dati è consentito al Centro per l'impiego ed ai Servizi pubblici per l'impiego, oltre che, nei casi stabiliti, alla persona inserita nell'elenco anagrafico ed ai suoi eventuali datori di lavoro.

Ai fini della propria disponibilità al lavoro e nell'ambito del colloquio con il servizio competente, la persona inserita nell'elenco anagrafico deve indicare in quale ambito (provinciale, regionale, nazionale o europeo) consente la pubblicizzazione attraverso canali diversi dal servizio di incontro domanda/offerta erogato dal servizio competente. Analoga modalità è adottata anche per le offerte di lavoro delle aziende.

D. Lo stato di disoccupazione.

Il testo del D.lgs. n. 181/2000 è stato su questa materia quasi integralmente modificato dal D.lgs. n. 297/2002. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c), D.lgs. n. 181/2000 modificato, lo "stato di disoccupazione" è dato dalla "condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti". Tale definizione, per esplicita previsione di legge, opera nell'ordinamento nazionale "ad ogni effetto". Si veda peraltro l'art. 7 del D.lgs. n. 181/2000 modificato: "In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, continuano a trovare applicazione le normative vigenti in materia previdenziale" e l'art. 3, comma 5 : "Nei rapporti con la pubblica amministrazione lo stato di disoccupazione può essere dichiarato all'atto della presentazione dell'istanza (cioè autocertificazione)".

Lo stato di disoccupazione si compone pertanto di un elemento oggettivo (lo stato di privo di lavoro), di un elemento soggettivo (la immediata disponibilità) e di un elemento esterno (il rapporto con i Servizi pubblici per l'impiego).

La durata dello "stato di disoccupazione", una volta acquisito, si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a quindici giorni, all'interno di un unico mese, non si computano; i periodi superiori a quindici giorni si computano come un mese intero.

Considerato che le analisi sul mercato del lavoro della nostra regione evidenziano che le tensioni maggiori si rilevano sul lato della domanda di lavoro, piuttosto che su quello dell'offerta, occorre avere una particolare attenzione a tutte le

condizioni di non occupazione già oggetto di percorsi negoziali, come, ad esempio, quelle riguardanti i lavoratori sospesi per contrazioni temporanee dell'attività, i lavoratori di settori interessati da fenomeni di stagionalità (turismo, terme, agricoltura, ecc.), i lavoratori con rapporto di lavoro a part-time a tempo indeterminato.

Per quello che riguarda i lavoratori sospesi per contrazioni temporanee dell'attività, il rapporto che questi instaureranno con i Centri per l'Impiego non può prescindere dalla peculiarità della loro provenienza, regolata peraltro anche dalla contrattazione collettiva. Pertanto una particolare attenzione dovrà essere posta, a partire dal colloquio iniziale, allo specifico percorso professionale ed al probabile rientro in azienda di tali lavoratori.

Per quello che riguarda i lavoratori con contratti di stagionalità lunghi, si affida principalmente al patto tra il servizio competente ed il lavoratore il compito di definire le misure concordate, adeguate alla posizione ed alle aspettative del lavoratore.

La Regione monitorerà gli elementi quantitativi e qualitativi riconducibili alle fattispecie predette.

La Regione opererà, invece, per individuare e monitorare, per le evidenti implicazioni, le categorie di persone che richiedono il riconoscimento dello stato di disoccupazione a fini diversi da quelli occupazionali attinenti alla possibilità di beneficiare di particolari provvidenze di tipo sociale e/o assistenziale e ad affrontare, anche con le Pubbliche Amministrazioni interessate, le singole casistiche, al fine di un'applicazione coerente della normativa, di una salvaguardia dei diritti definiti per legge e della necessità di restringere e semplificare i compiti certificativi dei Centri per l'impiego.

D.1. Riconoscimento e conservazione dello stato di disoccupazione.

Lo "stato di disoccupazione" si acquisisce mediante presentazione personale dell'interessato presso il Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, accompagnata da dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Per i minori la dichiarazione d'immediata disponibilità dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale, come previsto dal D.P.R. n.445/2000.

Le Province individuano peculiari ed idonee modalità di resa della dichiarazione di disponibilità ed acquisizione dello "stato di disoccupazione", per quanto concerne le persone disabili o altre categorie soggette per legge a limitazione della mobilità personale.

Per "servizi competenti" di cui al D.lgs. n. 297/2002, relativamente alla verifica della acquisizione, conservazione, perdita o sospensione dello stato di disoccupazione, s'intendono esclusivamente i servizi pubblici per l'impiego.

Il riconoscimento e la conservazione dello stato di disoccupazione sono compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa, qualora il reddito che ne derivi non sia superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base dell'anno fiscale in corso. Tale soluzione consente alla persona che lavora a tempo parziale o con contratti brevissimi, sia di tipo subordinato che parasubordinato o autonomo, la cui prospettiva di reddito sia inferiore alla soglia esente, di rendere la dichiarazione di disponibilità, acquisendo lo stato di disoccupazione.

E' consentito avere uno ed un solo domicilio ai fini ed effetti della resa della dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e questo deve essere identico a quello rilevante ai fini dell'iscrizione nell'elenco anagrafico.

La dichiarazione di immediata disponibilità non può essere limitata ad alcune tipologie di lavoro o settori produttivi, né sotto altro profilo condizionata, fatto salvo che l'offerta di lavoro congrua è definita al punto D.2.4.

I servizi competenti, conformandosi almeno agli *standard* individuati all'allegato 2 della delibera di Giunta Regionale n. 810 del 05.05.2003, concordano con la persona in stato di disoccupazione l'adesione ad una serie di interventi e misure di politica attiva (ad esempio: formazione professionale, tirocini, preselezione), sulla base del cui rispetto viene effettuata la verifica di permanenza dello stato di disoccupazione ed eventualmente disposta la perdita dello stato di disoccupazione di cui al successivo punto D.2. Vale anche in questo caso la norma di cui all'ultimo capoverso del punto D.2.4..

Le preferenze ed opzioni manifestate dal disoccupato vanno considerate ai fini della precisazione di una congrua offerta di lavoro e della individuazione delle misure concordate con il Servizio.

Fatte salve le condizioni generali valide per tutti i disoccupati, la dichiarazione di disponibilità immediata al lavoro può essere resa anche dai disoccupati che hanno svolto lavori agricoli a tempo determinato, soggetti ad uno speciale regime previdenziale, solo nell'eventualità che intendano stabilizzare o migliorare la propria posizione lavorativa, o cambiare settore lavorativo.

A seguito dell'abrogazione del comma 3, dell'art. 11 della Legge 23 aprile 1949, n.264, si ritiene che anche il personale avente funzioni direttive (dirigenti) debba rendere la dichiarazione di immediata disponibilità, ai fini dell'acquisizione dello stato di disoccupazione.

D.2. Sospensione e perdita dello stato di disoccupazione.

Ai sensi dell'art. 4, D.lgs. n. 181/2000, le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione; la norma individua altresì i "principi" sulla cui base tale accertamento deve essere realizzato.

La perdita dello stato di disoccupazione, di cui ai punti D.2.3. e D.2.4., è disposta dalla Provincia, con atto motivato, in coerenza con le procedure individuate nei seguenti punti D. E' possibile per l'utente richiedere alla Provincia un riesame dell'atto entro dieci giorni **dal ricevimento della comunicazione**. Nelle more del termine per la suddetta richiesta, e comunque fino ad avvenuto riesame, l'efficacia dell'atto resta sospesa. Qualora tale atto sia confermato, si può ricorrere contro di esso in sede giurisdizionale.

D.2.1. Sospensione dello stato di disoccupazione.

La sospensione dello stato di disoccupazione interviene in caso di accettazione di una offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore agli otto mesi, ovvero ai quattro mesi se si tratta di giovani, secondo la definizione dell'art. 1, comma 2, lett. b), D.lgs. n. 181/2000 modificato. Il riferimento temporale è relativo alla effettiva durata del rapporto di lavoro e comprensivo di eventuali proroghe e si misura in mesi commerciali con le stesse modalità del computo riferito allo stato di disoccupazione.

L'anzianità riprende a decorrere, una volta cessato il rapporto.

Al fine di perseguire l'obiettivo di prevenire la disoccupazione di lunga durata e di non penalizzare, nel calcolo dell'anzianità di disoccupazione, il lavoratore con lavoro a tempo determinato o temporaneo di durata inferiore ad otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovane, la sospensione non opera qualora il reddito annuale non sia superiore al limite di reddito di cui all'art. 4, lettera a), del D.lgs. n.181/2000 modificato.

D.2.2. Requisito di reddito.

Acquista e conserva lo stato di disoccupazione, a norma dell'articolo 4 del D.lgs. n. 181/2000, come modificato dall'art. 5 del D.lgs. n. 297/2002, chi svolge attività di lavoro, di tipo subordinato, autonomo ovvero associato, da cui derivi un reddito annuale non superiore a € 7.500,00 per lavoro dipendente e prestazioni di lavoro ad esso assimilate, e di € 4.500,00 per lavoro autonomo. Tali importi devono essere rapportati ai giorni di lavoro nell'anno e verranno aggiornati secondo quanto stabilito a livello nazionale in relazione al reddito minimo personale escluso da imposizione. L'anno di riferimento è quello **commerciale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre**.

Il vincolo del reddito non trova applicazione per quanto concerne il reddito percepito da persone impegnate in attività di lavoro socialmente utile, nonché, più in generale, quanto al reddito eventualmente conseguito a seguito di rapporti giuridici che non costituiscono rapporto di lavoro.

All'atto della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, la persona interessata deve dichiarare, altresì, di non percepire, attualmente, redditi da lavoro superiori a quelli sopra indicati e di essere stato informato/a che, in base alla normativa sopra citata, è possibile conservare lo stato di disoccupazione anche a seguito dello svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuo non superiore a quello sopra previsto e, pertanto, di impegnarsi a comunicare al Centro per l'impiego competente il superamento di tale limite di reddito per l'anno in corso e per gli anni futuri.

D.2.3. Mancata presentazione alla convocazione dei Servizi per l'impiego.

La persona disoccupata è tenuta a presentarsi ai Centri per l'impiego, quando convocata.

Il disoccupato, ove abbia motivata difficoltà a rispondere alla convocazione nella giornata ed all'orario prefissati, può proporre, purché non oltre il giorno stabilito, ai Centri per l'impiego altra data o diverso orario di appuntamento. I Centri per l'impiego accolgono la proposta del disoccupato, se compatibile con le proprie esigenze di organizzazione dell'attività.

La mancata presentazione non comporta la perdita dello stato di disoccupazione ove sia giustificata da malattia, infortunio, servizio di leva o richiamo alle armi, servizio civile ovvero altri casi di limitazione per legge della mobilità personale. Costituisce altresì giustificato motivo di mancata presentazione alla convocazione lo stato di gravidanza, limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria.

Ulteriori casi di mancata presentazione alla convocazione possono essere considerati frutto di giustificato motivo sulla base di indicazioni operative delle Province.

Le ipotesi che costituiscono giustificato motivo di mancata presentazione alla convocazione devono essere tempestivamente ed adeguatamente motivate e/o documentate.

La persona che perde lo stato di disoccupazione poiché non risponde senza giustificato motivo a convocazione, non può rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nei Centri per l'impiego della Regione, anche dietro trasferimento del domicilio, per un periodo di due mesi.

D.2.4. Rifiuto di congrua offerta di lavoro.

La perdita dello stato di disoccupazione consegue pure al rifiuto di una congrua offerta di lavoro.

Il rifiuto non comporta la perdita dello stato di disoccupazione nei casi, già presi in considerazione, che integrano il giustificato motivo di mancata presentazione alla convocazione da parte dei Servizi per l'impiego; inoltre laddove sia opposto da madre o padre disoccupato, nel primo anno di vita del figlio/della figlia.

La nozione di "congrua offerta di lavoro" viene distinta, a seconda del fatto che si riferisca a persone disoccupate ovvero inoccupate.

L'offerta fatta a persone disoccupate, per essere "congrua", deve risultare idonea in relazione a parametri di professionalità, nonché di reddito percepibile. Sotto il primo versante risponde a congruità una offerta di lavoro conforme alle disponibilità espresse dal disoccupato, ovvero omogenea alle esperienze lavorative in precedenza svolte.

Sotto il secondo profilo, la "congruità" è data dalla garanzia di una retribuzione, connessa alla "offerta di lavoro", non inferiore del dieci per cento rispetto a quella percepita immediatamente prima dell'acquisizione dello stato di disoccupazione e autocertificata dall'interessato. Il rapporto fra le due retribuzioni è calcolato sulla base del trattamento economico onnicomprensivo al lordo delle ritenute fiscali, anche plurimensile, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. Trascorsi sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, la soglia percentuale del dieci per cento di cui sopra, viene elevata al quindici per cento.

Nei confronti delle persone inoccupate risponde, invece, al requisito di congruità un'offerta rispondente alle disponibilità espresse, ovvero attinente alla formazione professionale e/o scolastica maturata.

Criteri ulteriori di individuazione di congruità dell'offerta rispondenti alle peculiarità del mercato del lavoro locale, possono essere individuati dalle Province previa concertazione con le parti sociali.

Il rifiuto, senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro non comporta la perdita dello stato di disoccupazione, ove il luogo di lavoro sia distante più di cinquanta chilometri ovvero raggiungibile in un tempo superiore all'ora, utilizzando mezzi di trasporto pubblici, dal domicilio del disoccupato. Laddove il luogo di lavoro non sia raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici, il rifiuto dell'offerta è opponibile, senza perdita dello stato di disoccupazione, ove lo stesso sia distante più di quindici chilometri dal domicilio del disoccupato.

La persona che perde lo stato di disoccupazione poiché senza giustificato motivo rifiuta una congrua offerta di lavoro, non può rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nei Centri per l'impiego della Regione, anche dietro trasferimento del domicilio, per un periodo di quattro mesi.

E. Gli obblighi di comunicazione ai Servizi pubblici per l'impiego ricadenti su chi impiega prestatori ovvero ospita tirocinanti e figure a questi assimilate.

Ai sensi dell'art. 4bis, comma 1, D.lgs. n. 181/2000, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro. Costituiscono eccezione le fattispecie indicate al punto G.

I prestatori non devono essere già inseriti nell'elenco anagrafico; l'inserimento al contrario avviene d'ufficio, ove non già realizzato, proprio a seguito della comunicazione. Non è quindi più richiesto ai datori di lavoro tenuti, ai sensi dell'art. 9 bis della Legge 28 novembre 1996, n. 608, a dare successiva comunicazione dell'avvenuta assunzione, allegare alla comunicazione il modello C/1, che attestava l'iscrizione nelle liste di collocamento ora soppresse.

L'obbligo di comunicazione è allo stato operante secondo le indicazioni precisate nel punto H.4. A partire dalla data che sarà indicata nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'art. 4 *bis*, comma 7, D.lgs. n. 181/2000, diverranno invece vigenti i seguenti e diversi obblighi di comunicazione nei confronti dei Centri per l'impiego.

Oltre che nel caso già previsto di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le Pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare contestuale comunicazione al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo, anche in caso di instaurazione:

- del rapporto di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa;
- del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa di socio lavoratore di cooperativa.

La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione ed orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Rientrano in questo ambito, compatibilmente con la disciplina speciale eventualmente prevista, tutti i rapporti giuridici che, nella definizione legale, non costituiscono rapporto di lavoro.

Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, la comunicazione deve essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.

I soggetti obbligati a rendere queste informazioni al Centro per l'impiego sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato, ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.

I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le Pubbliche Amministrazioni, per quanto di competenza, devono inoltre comunicare al Centro per l'impiego, entro cinque giorni, le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:

- trasformazione da tirocinio di formazione ed orientamento ovvero altra esperienza professionale a contratto di lavoro subordinato;
- proroga del termine finale nel contratto di lavoro subordinato;
- trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato;
- trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo parziale a tempo pieno;
- trasformazione da contratto di apprendistato a contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei nel corso del mese precedente.

Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della L. n.59/1997". I soggetti obbligati a fornire le menzionate informazioni possono adempiere per il tramite dei soggetti abilitati all'esercizio della professione di consulente del lavoro, ai sensi dell'art. 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero ancora delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato.

Le comunicazioni indicate sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.

A partire dalla data in cui sarà operativo in tutto il territorio regionale il sistema semplificato di comunicazione in via telematica denominato SARE, sarà consentito alle imprese, od ai consulenti o centri di servizio da esse delegati, di adempiere all'obbligo di comunicazione nei confronti dei servizi per l'impiego con tale specifica modalità, previa sottoscrizione di apposita convenzione con la provincia competente. In tal caso la comunicazione da inviare entro trenta giorni alla Regione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 1 luglio 1999, n. 214, convertito con modificazioni nella Legge 2 agosto 1999, n.263, contenente i dati dell'apprendista e quelli del tutore aziendale, sarà unificata con la comunicazione di assunzione e trasmessa automaticamente dal SARE al sistema informativo della formazione professionale regionale.

Il sistema prevede l'utilizzo delle più moderne tecnologie che consentono la piena cooperazione applicativa tra le diverse amministrazioni provinciali. Questo al fine di consentire ai centri servizi e consulenti che hanno la propria clientela distribuita in ambito sovraprovinciale di effettuare un'unica comunicazione al server della Provincia con cui si è convenzionato, relativa ai movimenti amministrativi di pertinenza anche di diverse Province. Sarà il sistema stesso ad inoltrarle con modalità basate sull'invio di messaggi ad ogni Provincia per le pratiche di propria competenza.

F. L'avviamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione.

L'art. 8, D.lgs. n. 297/2002, mantiene esplicitamente in vigore l'art. 16 della L. n. 56/1987, ove si configura uno speciale regime giuridico concernente l'assunzione presso Pubbliche Amministrazioni di personale da adibire a "qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità". La vigenza di tale peculiare modalità di reclutamento presso gli Enti Pubblici, alternativa alle "procedure selettive", è stata ribadita dall'art. 35, D.lgs. n. 165/2001.

Ai sensi dell'art. 1 bis, D.lgs. n. 181/2000, sono tuttavia contemporaneamente "soppresse" - tra "le liste di collocamento ordinarie e speciali" - pure "le liste di collocamento" previste dall'art. 16.

In questo contesto regolativo la Regione - nelle more dell'adozione di un'apposita disciplina, ed al fine di risolvere adeguatamente e senza soluzioni di continuità le problematiche di reperimento del personale in questione da parte degli Enti pubblici, - in considerazione delle potestà attribuitele nel Titolo V della Costituzione riformato con Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; sulla base inoltre della stessa esplicita previsione formulata ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.P.R. n. 442/2000 - detta i seguenti indirizzi operativi ai fini dello svolgimento, da parte dei Centri pubblici per l'impiego delle Province, delle procedure per avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni.

1. Le Pubbliche Amministrazioni possono formulare richiesta di personale ai Centri per l'impiego operanti nell'area territoriale ove verrà effettuata l'assunzione, utilizzando la codificazione e secondo le indicazioni precisate da questi ultimi. Su istanza della Pubblica Amministrazione interessata e previo accordo con il Centro per l'impiego competente, le procedure di formulazione delle graduatorie e di selezione dei candidati possono essere organizzate direttamente dalla Pubblica Amministrazione stessa, nel rispetto delle regole seguenti.
2. Possono essere avviati a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni tutti i cittadini privi di occupazione. Possono essere avviate a selezione, quanto ad occasioni di lavoro a tempo indeterminato, anche cittadini occupati.
3. I Centri per l'impiego predispongono pubblico avviso, dando preventiva e adeguata informazione dell'occasione di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni richiedenti, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'avviamento. **Tale termine si riduce a 8 giorni qualora l'occasione di lavoro riguardi un'assunzione a tempo determinato.**
4. Chi è interessato può partecipare all'avviamento a selezione presentandosi personalmente presso il Centro per l'impiego.
5. Le persone da avviare a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni sono individuate sulla base di graduatorie formate nella giornata prefissata di avviamento, in specifica ed esclusiva relazione alle occasioni di lavoro prese in considerazione nell'avviso di cui al precedente numero 3.
6. La graduatoria delle persone interessate ad essere avviate a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni è formata con i seguenti criteri:
 - 6.1. la graduatoria è ordinata secondo un criterio di preferenza per chi ha punteggio maggiore;
 - 6.2. ad ogni persona che partecipi all'avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni è conferito un punteggio di 100 punti;
 - 6.3. al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto un punto per ogni mille Euro, dato ISEE, fino a 25 punti massimo. E' onere del lavoratore presentarsi al Centro per l'impiego con il dato ISEE **più recente in corso di validità** (che va previamente richiesto ad INPS, Comuni, CAF od altre strutture abilitate). Il dato ISEE oltre le migliaia va arrotondato per difetto, fino a 500 compreso; oltre 500 per eccesso (un dato ISEE pari a 13.700 euro corrisponde quindi a 14 punti).
 - 6.4. si sottraggono 25 punti alla persona che non presenti il dato ISEE;
 - 6.5. chi ha effettuato la dichiarazione di disponibilità ai sensi del D.lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni ha diritto ad ulteriore incremento di 5 punti; **ulteriore incremento di punteggio verrà attribuito al disoccupato in base all'età, secondo il seguente schema: 2 punti se ha compiuto i 40 anni di età, 4 punti se ha compiuto i 45 anni di età, 6 punti se ha compiuto i 50 anni di età. La dichiarazione di disponibilità deve essere resa antecedentemente alla data di pubblicizzazione dell'offerta di lavoro;**
 - 6.6. a parità di punteggio prevale la persona più giovane;
7. Una volta formata, la graduatoria delle persone interessate ad essere avviate a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni, verrà pubblicata presso il Centro per l'impiego e la Provincia individuerà le modalità di validazione secondo la propria normativa interna.

8. Il Centro per l'impiego avvia a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni almeno il triplo delle persone richieste, compatibilmente con la presentazione di un tale numero di candidati nella giornata prevista per l'avviamento.
9. Il Centro per l'impiego comunica all'Ente pubblico, nei venti giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, il nominativo delle persone individuate.
10. Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a convocare i lavoratori individuati nonché ad effettuare la prima prova di idoneità, rispettivamente nei venti giorni e nel mese successivi alla comunicazione da parte del Centro per l'impiego.
11. La selezione effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni, e non comporta valutazione comparativa. Le operazioni di selezione sono pubbliche.
12. Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare al Centro per l'impiego, nei 15 giorni successivi, l'esito della selezione e l'eventuale rinuncia della persona avviata. Per la comunicazione di assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro da parte delle Pubbliche Amministrazioni valgono le disposizioni di cui al D.lgs. n. 297/2002.
13. La graduatoria ha validità fino alla comunicazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dell'avvenuta assunzione dei lavoratori avviati. La stessa può essere utilizzata - oltre la prima comunicazione degli aventi diritto - per sostituire persone che risultino non idonee alle prove, che rinuncino all'assunzione o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto, nei sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria stessa. **La medesima graduatoria può essere utilizzata negli stessi termini, su richiesta della Pubblica Amministrazione interessata e limitatamente alle assunzioni a tempo determinato, qualora si manifesti da parte della Pubblica Amministrazione stessa la necessità di coprire posti della medesima qualifica. Questa possibilità deve essere contenuta nell'avviso pubblico. Per chi dovesse rinunciare alla opportunità di lavoro successivamente al primo avviamento, non si applica quanto previsto al successivo punto 14.**
14. Ove le persone avviate a selezione non si presentino alle prove di idoneità, ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte delle Pubbliche Amministrazioni, rinuncino all'opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, non possono più partecipare per sei mesi alla chiamate a selezione, ex art. 16, L. n. 56/1987, nell'intera Regione. Costituisce giustificato motivo, ai fini ed effetti ora rilevanti, il mancato rispetto, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dei termini di comunicazione ed effettuazione delle prove di idoneità **e la rinuncia a seguito di accettazione di altro posto di lavoro**; inoltre la tardiva effettuazione delle prove medesime. Le persone avviate che non si presentino alle prove di idoneità, ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte delle Pubbliche Amministrazioni, rinuncino all'opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, perdono inoltre, se ne sono in possesso, lo stato di disoccupazione. In tale caso non possono rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nei Centri per l'impiego della Regione, dietro trasferimento del domicilio, per un periodo di **quattro** mesi.

G. Le discipline speciali.

L'art. 4 *bis*, comma 1, D.lgs. n. 181/2000, esplicitamente esclude dalle regole generali, quanto alle modalità di assunzione, i casi dei "lavoratori non comunitari", dei "lavoratori italiani da impiegare o trasferire" in Paesi esterni alla Comunità europea, dei prestatori tutelati ai sensi della Legge n. 68/1999, in prevalenza disabili.

D'altra parte, ai sensi dell'art. 1*bis*, comma 3, D.lgs. n. 181/2000, "sono soppresse le liste di collocamento ordinario e speciali, ad eccezione di quelle" concernenti i lavoratori dello spettacolo, i disoccupati in lista di mobilità, infine ad eccezione degli elenchi concernenti le persone disabili.

La normativa suddetta richiede alcune puntualizzazioni per quel che concerne le persone disabili, i lavoratori in mobilità e quelli provenienti da Paesi esterni alla Comunità europea.

G.1. Le persone disabili ai sensi della L. n. 68/1999.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, L. n. 68/1999, le persone disabili tutelate da questa legge vengono inserite in "apposito elenco", ove risultino "disoccupate" ed aspirino "ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative".

Queste persone devono oggi effettuare la dichiarazione di disponibilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.lgs. n. 181/2000, precisando l'intenzione di iscriversi negli elenchi di cui alla L. n. 68/1999. Una volta che esse siano inserite negli elenchi di cui all'art. 8, L. n. 68/1999, risultano soggette alle regole previste da questa legge.

Opera tuttavia nei confronti delle persone disabili la disciplina di cui all'art. 4, D.lgs. n. 181/2000, in materia di "perdita dello stato di disoccupazione", con i limiti e le integrazioni, dettati da considerazione di specialità e concernenti esclusivamente persone disabili, di seguito precisati:

- l'art. 4, D.lgs. n. 181/2000, lettere b) e c), non trova applicazione, posto che specifiche misure di politica attiva e verifiche di disponibilità del prestatore sono apprestate ai sensi della L. n. 68/1999, la quale prevede altresì un sistema di collocamento del tutto separato da quello generale;
- il limite di reddito annuale indicato all'art. 4, D.lgs. n. 181/2000, lettera a), è fissato a diecimila (10.000) euro, al lordo delle ritenute fiscali, con rivalutazione annuale secondo parametro ISTAT, considerato che una delle principali misure di sostegno all'occupazione di persone disabili è data da attività di lavoro intermittenti, temporanee ed a tempo parziale.

Le persone disabili, le quali rendano la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, possono richiedere di fruire pure (od esclusivamente) dei servizi garantiti alla generalità dei cittadini, in forza del D.lgs. n. 181/2000.

La perdita dello stato di disoccupazione, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), dell'art. 4 D.lgs. n. 181/2000, consegue alla convocazione o all'offerta di lavoro che abbiano caratteri di idoneità, in considerazione della condizione personale del privo di lavoro.

Il punto 4 dell'allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1872 del 31 Ottobre 2000 "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili. Prime disposizioni applicative ai sensi della L. n. 68/1999 e della Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 14", recante

- Criteri e modalità di pagamento, riscossione e versamento al fondo regionale per l'occupazione dei disabili delle somme relative alle richieste di esonero (L. 68/1999, art. 5, comma 7)

è sostituito dal testo seguente:

4. Criteri e modalità di pagamento, riscossione e versamento al fondo regionale per l'occupazione dei disabili delle somme relative alle richieste di esonero (L.n. 68/1999, art. 5, comma 7)

I datori di lavoro che abbiano richiesto l'autorizzazione agli esoneri versano i contributi esonerativi di cui all'art. 5, comma 3 della L.n. 68/1999, pari a Euro 12,91 per ciascuna unità non assunta e per ogni giorno lavorativo, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili mediante bonifico intestato alla Tesoreria della Regione Emilia-Romagna indicando la causale "Contributo esonerativo di cui alla L.n. 68/1999" e secondo le scadenze seguenti:

- entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esonero, allorché l'autorizzazione sia stata concessa;
- entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'istruttoria per la richiesta di esonero, allorché la relativa autorizzazione non sia stata concessa.

Al fine della definizione delle quote da versare si considerano come giorni lavorativi tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì compresi, escludendo, quindi, le feste nazionali, le giornate di sabato e domenica nonché la festività patronale.

Le Province, all'atto della comunicazione dell'esito dell'istruttoria indicano al datore di lavoro richiedente ed al competente servizio regionale il numero delle unità ed i giorni da conteggiare ai fini del versamento.

Tale comunicazione, qualora l'autorizzazione all'esonero sia stata concessa, avviene entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esonero.

Versamenti che non corrispondano alle entità ed alle scadenze determinano una maggiorazione del contributo pari al:

- 5% su base annua se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dai termini fissati,
- al 24% su base annua se la regolarizzazione avviene oltre 30 giorni dai termini fissati .

L'irrogazione di sanzioni ai datori di lavoro inadempienti avviene sulla base di opportune forme di raccordo fra la Regione e la Direzione regionale del lavoro.

G.2. I disoccupati in mobilità.

Le persone iscritte nelle liste di mobilità, secondo le originarie previsioni della Legge 23 luglio 1991, n.223, non debbono rendere la dichiarazione di disponibilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.lgs. n. 181/2000: sono infatti le specifiche regole nella specie operanti ad accertare la condizione di disoccupazione dei prestatori nonché a farsi carico della verifica di reale disponibilità.

Altrettanto si afferma per gli iscritti nelle liste, non percettori di indennità di mobilità, anche ai sensi dell'art. 4 della Legge 19 luglio 1993, n.236: in tal caso la richiesta di iscrizione nelle liste di mobilità del prestatore vale come dichiarazione di disponibilità e il Centro per l'impiego rilascia la relativa certificazione di disoccupazione.

G.3. I lavoratori provenienti da Paesi esterni alla Comunità europea.

Il D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come recentemente modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189, individua una nuova modalità di instaurazione di rapporto di lavoro subordinato con lavoratore straniero residente all'estero, incardinato sul c.d. "contratto di soggiorno". D'altra parte, ai sensi dell'art. 22, comma 11, D.lgs. n. 286/1998, "il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi".

L'art. 2, D.lgs. n. 286/1998, introduce pure generali principi di parità di trattamento tra cittadino o lavoratore italiano e cittadino o lavoratore straniero regolarmente soggiornante. In particolare ai comma 2 e 3 si stabilisce quanto segue: "Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la Legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani".

Se ne deduce che al cittadino straniero proveniente da Paese esterno alla Comunità europea, se regolarmente soggiornante, debbano essere forniti i medesimi servizi garantiti ai cittadini italiani: egli potrà richiedere l'inserimento nell'elenco anagrafico, anche ove già sia occupato; potrà altresì rendere la dichiarazione di disponibilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.lgs. n. 181/2000, una volta perduto il lavoro.

Il diritto in oggetto, secondo la vigente disciplina, decade nel momento in cui scada il permesso di soggiorno **ovvero** siano trascorsi sei mesi dalla data in cui lo straniero privo di occupazione renda la dichiarazione di disponibilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.lgs. n. 181/2000, **se la scadenza del permesso di soggiorno precede tale termine ultimo**. I Centri per l'Impiego accettano la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, al fine di consentire la conservazione dell'inserimento nell'elenco anagrafico nonché dello stato di disoccupazione.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, "il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore". Si consente pertanto alle persone provenienti da paese esterno alla Comunità europea, in possesso di permesso per motivi di studio o formazione, l'inserimento nell'elenco anagrafico.

Ai fini della verifica dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico, rilevante per l'acquisizione della capacità di lavoro, la persona straniera deve produrre la "dichiarazione di corrispondenza" del titolo di studio acquisito nel Paese d'origine, per il cui rilascio è necessaria la presentazione, da parte del cittadino proveniente da questo Paese, della c.d. "dichiarazione di valore", richiedibile presso gli uffici consolari italiani nel Paese stesso. Stante però la difficoltà di ottemperare a questo adempimento, si ritiene parificata alla presentazione della "dichiarazione di corrispondenza" del titolo, la "traduzione giurata del titolo di studio" purché da tale titolo si desuma la frequenza scolastica in base alla normativa vigente.

Le persone provenienti da Paese esterno alla Comunità europea hanno la possibilità di accesso all'avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 56/1987. I generali principi di parità di trattamento di cui all'art. 2, D.lgs. n. 286/1998, prevalgono, infatti sulla disposizione, stabilita dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che richiede il possesso della cittadinanza italiana per l'accesso alle Pubbliche Amministrazioni: la prevalenza opera sul piano gerarchico (si confrontano infatti una norma di legge, tra l'altro ad efficacia rafforzata, poiché volta a recepire una convenzione OIL, ed una norma regolamentare), nonché della successione nel tempo. Si veda altresì in proposito l'art. 27, comma 1, lett. r *bis*, del D.lgs. n. 286/1998 (lettera inserita dall'art. 22 della L. n. 189/2002) che consente (pure al di fuori delle "quote" previste) l'assunzione di "infermieri professionali" stranieri presso "strutture sanitarie pubbliche".

Anche ai fini dell'inserimento presso le Pubbliche Amministrazioni, come già rilevato per il settore privato, si richiede la "traduzione giurata del titolo di studio" al fine di comprovare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

H. La fase transitoria.

Le rilevanti modificazioni di concezione e disciplina che la riforma attuata dal D.lgs. n. 297/2002 reca con sé, unitamente alla presenza di norme non immediatamente operanti, richiedono la previsione di una disciplina transitoria.

Le Province, anche in raccordo con la Regione, devono individuare opportune modalità finalizzate a garantire la più adeguata informazione, quanto alle novità introdotte dal D.lgs. n. 297/2002 ed alla presente regolamentazione regionale di attuazione.

La Regione, trascorsi 12 mesi dall'avvio dell'applicazione sottoporrà a specifico monitoraggio i casi di perdita dello stato di disoccupazione per mancata presentazione, rifiuto di congrua offerta di lavoro e violazione delle misure concordate con i servizi, anche per verificare l'efficacia e adeguatezza **degli effetti dell'applicazione dei** punti D.2.3 e D.2.4. In ogni caso il Comitato di Coordinamento Interistituzionale e la Commissione Regionale Tripartita discuteranno entro sei mesi, in modo congiunto, l'andamento dell'applicazione della presente normativa.

H.1. Elenco anagrafico.

Tutti gli iscritti nelle soppresse liste di collocamento vengono inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico, con decorrenza corrispondente alla data di originaria iscrizione. Le persone già iscritte alla prima classe vengono inserite sotto la classe "altri", con specifica "già iscritti nella prima classe delle soppresse liste di collocamento": questa specifica viene appositamente individuata e prevista. Ove le stesse non acquisiscano entro il 29 luglio 2003 lo "stato di disoccupazione", secondo quanto precisato nel punto H.3., sono trasferite d'ufficio alla specifica "decaduti dallo stato di disoccupazione".

Le persone già iscritte alla seconda classe delle soppresse liste di collocamento vengono inserite sotto la classe "occupati", con specifica "in cerca di altra occupazione".

Le persone già iscritte alla terza classe vengono inserite sotto la classe "altri", con specifica "cessati dall'impiego".

Nella stessa classe sono inseriti i lavoratori sospesi dal lavoro per contrazioni temporanee dell'attività, con la specifica "sospesi dal lavoro per contrazione temporanea dell'attività".

Gli iscritti nelle liste concernenti i lavoratori dello spettacolo ed i disoccupati in lista di mobilità, nonché negli elenchi concernenti le persone disabili, e gli iscritti allo speciale collocamento agricolo vengono pure inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico, sotto la classe "altri", con distinte specifiche appositamente individuate e previste.

Nella procedura di primo inserimento sono recuperate tutte le informazioni registrate nel precedente sistema di gestione delle liste del collocamento, mentre informazioni mancanti vengono ottenute in occasione della prima presentazione della persona già iscritta nelle soppresse liste di collocamento al Centro per l'impiego.

Sono pure inserite nell'elenco anagrafico, su esplicita richiesta, persone che intendano avvalersi dei servizi pubblici per l'impiego.

H.2. Scheda professionale.

I Centri per l'impiego provvedono a redigere la scheda professionale delle persone inserite d'ufficio nell'elenco anagrafico, utilizzando le informazioni già disponibili nei loro archivi e rimandando l'aggiornamento delle informazioni al primo colloquio di orientamento

H.3. Stato di disoccupazione.

In applicazione dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 297/2002, gli interessati all'accertamento dello stato di disoccupazione sono tenuti a presentarsi presso il Centro per l'impiego competente per territorio entro la data del 29 luglio 2003, al fine di rendere la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Le persone già iscritte nelle liste di collocamento vanno ritenute in possesso dello "stato di disoccupazione", secondo la vigente disciplina, fino all'ultimo giorno utile per rendere la menzionata dichiarazione di disponibilità: solamente ove i sei mesi trascorrono interamente, senza che questa dichiarazione venga resa, gli stessi perdono lo stato di disoccupazione.

Chi ha già reso la dichiarazione di disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa, secondo le originarie previsioni del D.lgs. n. 181/2000, non deve rendere nuova dichiarazione ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione.

Le persone già iscritte nelle liste di collocamento, che acquisiscono lo "stato di disoccupazione" entro il 29 luglio 2003, o coloro che hanno già reso la disponibilità ai sensi del D.lgs. n. 181/2000, hanno diritto al riconoscimento dell'intera anzianità già maturata in vigore della precedente normativa, come risulta dalle liste presenti nei Centri per l'impiego alla data del 29/01/2003. Nel caso in cui, in tal modo, risultino maturate anzianità differenti, si terrà conto di quella più favorevole alla persona in stato di disoccupazione.

La specialità della disciplina concernente le c.d. "categorie protette", ai sensi della L. n. 68/1999, - più volte ribadita dal D.lgs. n. 297/2002 - induce a ritenere che per essi non trovi applicazione l'art. 3, comma 2, di questo provvedimento. Gli iscritti nell'"elenco" di cui all'art. 8 - nonché le altre persone prese in considerazione all'art. 18, comma 2 - della L. n. 68/1999, alla data del 30 gennaio 2003, mantengono il diritto a godere del sistema protettivo individuato da questa legge, senza necessità di rendere la dichiarazione di disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa entro il 29 luglio 2003.

H.4. Obblighi di comunicazione dei datori di lavoro ai Servizi pubblici per l'impiego.

Fino alla data che sarà indicata nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'art. 4 bis, comma 7, D.lgs. n. 181/2000, continua ad operare la disciplina previgente il D.lgs. n. 297/2002, in materia di obblighi di comunicazione dei datori di lavoro ai Servizi pubblici per l'impiego.

Questi devono pertanto nelle more inviare al Centro per l'impiego, entro cinque giorni dalla assunzione effettuata, una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico normativo.

Non è quindi ancora obbligatoria fino all'approvazione del predetto decreto, la comunicazione di inizio attività per i collaboratori coordinati e continuativi, per i soci di cooperativa con rapporto subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per i tirocinanti.

Per i datori di lavoro agricolo rimane l'obbligo di comunicazione dell'assunzione, entro cinque giorni, all'INPS.

Rimane inoltre l'obbligo di comunicazione del codice fiscale del lavoratore dipendente assunto all'INAIL, nonché l'obbligo di comunicazione all'INAIL da parte dell'Ente promotore del tirocinio.

I datori di lavoro devono pure comunicare al Centro per l'impiego, entro cinque giorni, il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro; i datori di lavoro dell'agricoltura non sono tenuti ad effettuare questa comunicazione quando si tratti di braccianti giornalieri.

H.5. Certificazioni.

L'attività certificativa dei Centri per l'impiego, fino a diversa regolamentazione, è di norma ristretta all'inserimento nell'elenco anagrafico ed al possesso dello stato di disoccupazione.

H.6. Costituzione liste ex art. 16, L. n. 56/1987, e formazione graduatorie provinciali ex art. 8, L. n. 68/1999, per l'anno 2003.

Fino al 31 luglio 2003 gli avviamenti a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni continuano ad essere effettuati nell'ambito di liste costituite, nonché secondo gli ordini di graduatoria previsti dalla previgente normativa.

Le graduatorie provinciali di persone disabili inserite negli elenchi di cui all'art. 8, L. n. 68/1999, sono formate ed operano secondo la previgente disciplina, **fino alla definizione di nuovi criteri regionali per la loro formazione.**